

**Circolare P.C.M. – S.N.D. 23 luglio 2001, n. SDI/4710/UCPL****Certificazione di esercibilità degli impianti di ritenuta –****Collaudo ex art. 14 del DPR 1.11.1959 n. 1363.**

---

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Segretariato Generale

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali

Servizio Nazionale Dighe

Ufficio Coordinamento istruttoria Progetti e vigilanza Lavori (UCPL)

**Circolare 23 luglio 2001, n. SDI/4710/UCPL****Certificazione di esercibilità degli impianti di ritenuta –****Collaudo ex art. 14 del DPR 1.11.1959 n. 1363.**

- *Ai Signori Prefetti della Repubblica – Loro sedi*
- *Al Signor Commissario per l'emergenza idrica della Sicilia – Palermo*
- *Ai Signori Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome – Loro sedi*
- *Alla Direzione generale della difesa del suolo – Roma*
- *Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale – Roma*
- *Ai Signori concessionari o richiedenti la concessione, ai proprietari, ai gestori delle dighe – Loro sedi*

Quest'Ufficio ha avuto reiteratamente modo di constatare che è opinione diffusa, anche presso organi ed enti istituzionali, che i *lunghi tempi* occorrenti per collaudare *tecnicamente* un serbatoio artificiale, e quindi pervenire alla disponibilità totale della relativa risorsa idrica, siano da attribuire ad una non sollecita attività delle Commissioni incaricate del collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1.11.59 n. 1363. Si ha motivo di ritenere che, in generale, tale convinzione sia da attribuire ad un'imprecisa conoscenza della natura e della portata di tale collaudazione *tecnica*, prevista nella legislazione speciale che regola la costruzione delle dighe, e conseguentemente all'errata convinzione che i tempi per essa necessari siano *confrontabili* con quelli ordinariamente richiesti per i collaudi tecnico-amministrativi.

E' bene quindi riaffermare che il collaudo ex art. 14, volto a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre a verificare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato, comprende un iter sperimentale sufficientemente esteso per consentire alla Commissione

di formarsi il convincimento che il serbatoio è gestibile con la dovuta sicurezza anche per livelli idrici superiori a quello massimo di esercizio.

E' infatti l'elevato potenziale livello di rischio e la complessità delle problematiche tecniche connesse con la progettazione, la realizzazione e l'esercizio dei serbatoi artificiali che hanno suggerito al legislatore, conformemente alla consolidata prassi internazionale, di assoggettare tali opere ad una puntuale verifica sperimentale, sottoponendo la diga e le sponde del serbatoio ad un carico idraulico crescente con la dovuta gradualità, fino al completo riempimento dell'invaso che viene autorizzato solo dopo che i periodici controlli strumentali e le ispezioni visive hanno evidenziato un comportamento sostanzialmente conforme a quello progettualmente atteso.

Lo svolgimento di tale attività risente peraltro frequentemente dell'anticipato utilizzo dell'acqua da parte dei Concessionari, il che impedisce di fatto il rispetto del programma degli invasi sperimentali approvato dal Servizio Dighe. E' infatti da considerare che, ai tempi tecnici ordinari strettamente necessari per completare i lavori (mediamente cinque anni), vanno aggiunti quelli per il superamento di circostanze ostative, che purtroppo tendono a riproporsi quasi sistematicamente ed in particolare:

- indisponibilità finanziaria da parte dei Concessionari per eseguire quegli interventi, talora anche di modesta entità, che quasi fisiologicamente si presentano nel corso degli invasi sperimentali per opere così complesse;
- impossibilità di controllare la diga nelle condizioni di massimo carico di esercizio a causa del già citato anticipato utilizzo dell'acqua e ancor più, e peraltro per tempi necessariamente imprevedibili, della insufficienza degli apporti meteorici: ciò ovviamente con particolare riferimento all'Italia meridionale, insulare, specie nel caso di grandi serbatoi a regolazione pluriennale.

Attualmente il Servizio Nazionale Dighe non può che segnalare alle competenti Prefetture le accertate inadempienze dei Concessionari alle prescrizioni impartite, essendo talora anche costretto, per riconferire all'impianto i previsti margini di sicurezza, a ridurre la quota di invaso autorizzata sino a disporre lo svuotamento del serbatoio. Ne consegue che in tal modo si protraggono i tempi per il collaudo, tanto che in alcuni casi si hanno motivatamente serbatoi che, anche dopo cinquanta anni di *status sperimentale*, non hanno ancora raggiunto le condizioni per consentire l'emissione del relativo certificato di collaudo.

Un ulteriore motivo di ritardo, che recentemente si è riscontrato con sempre maggiore frequenza, è connesso con le dimissioni dei componenti delle Commissioni, talora anche di quelli più

recentemente nominati a seguito di intervenute necessità di sostituzioni o di integrazioni, e spesso motivate dalla manifestata incertezza dei tempi necessari per completare l'incarico.

Si rappresenta infine che questo Servizio è doverosamente disponibile anche per agevolare le operazioni di collaudo, pure a seguito di specifiche segnalazioni dei Presidenti delle Commissioni, che sono tenuti a comunicare periodicamente lo stato degli accertamenti svolti e gli eventuali intervenuti ostacoli alla conclusione dei lavori delle Commissioni stesse.

*Il Dirigente, Direttore Vicario del Servizio: Ing. Paolo DI BERARDINO*